SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L.n.7
Carbonia

Deliberazione n. 1131

Adottata dal Direttore Generale in data 27 MAG. 2003

OGGETTO: stipula contratto collaborazione coordinata continuativa dr. Filippo Siciliano.

RICHIAMATA la deliberazione n.166 del 28 gennaio 2003, con la quale, in relazione alle esigenze di questa Azienda di avvalersi della consulenza di un medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, si disponeva la stipula, per la durata di mesi tre, di un contratto di consulenza professionale col Dr. Filippo Siciliano, in possesso dei requisiti idonei all'assunzione dell'incarico.

VISTA la relazione presentata in data 07/05/2003 dal Direttore Sanitario e dal Responsabile del Dipartimento di prevenzione con la quale evidenziandosi la carenza in organico, di specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni, valutata l'opportunità di potenziare i Servizi di prevenzione dell'Azienda, al fine di assicurare le prestazioni afferenti a detta disciplina, si propone di addivenire a nuova stipula contrattuale per un numero 38 ore settimanali di prestazione da eseguirsi : n.20 ore presso il Servizio di Igiene Pubblica, e n. 18 ore presso la Direzione Sanitaria Ospedaliera.

ATTESO che la richiesta viene fatta con decorrenza del nuovo contratto dal 3 maggio al 31 12 2003.

Che in relazione alla tipologia delle prestazioni e alle modalità di coordinamento con la struttura aziendale si ritiene il contratto di collaborazione coordinata e continuativa più confacente al presente caso.

CONSIDERATO che gli adempimenti connessi all'instaurarsi di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, vincolano l'Azienda al rispetto dei termini relativi alle comunicazioni ai competenti enti previdenziali ed assicurativi, per cui si ritiene, al fine di una più agevole gestione del contratto, di disporne l'applicazione dal 1° giugno 2003.

VISTO lo schema di contratto che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

ACCERTATO che il contratto può essere stipulato sussistendo i presupposti di cui all'articolo 7 comma 6 D.lgs 161/2001.

IL DIRETTORE GENERALE

SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario;

D E L I B E R A

Per i motivi esposti in premessa

- di disporre la stipula del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, col dr. Filippo Siciliano Medico specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni.
- di determinare la durata del contratto in mesi sette, a decorre dal I° giungo al 31 dicembre 2003.
- di dare atto che la prestazione settimanale viene contrattualmente stabilita in 38 ore.
- di determinare il compenso lordo comprensivo di tutti gli oneri ivi compresi i ratei di tredicesima e trattamento fine rapporto, in € 33863,9.
- di procedere alla stipula del presente contratto in forza dell'art. 7 comma 6 D.lgs 165/2001
- di approvare l'allegato schema di contratto.
- di movimentare la spesa derivante dal presenta atto, pari a € 33863,9 sul codice economico 440901

Il Direttore Generale
(dr Emilio Simeone)

U.S.L. N. 7 CARBONIA
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA

DIR.AMM.

DIR.SAN.

RESP.AA.GG

aaggg

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n. 1131 del 27 MAG. 2003

è stata pubblicata

nell'albo pretorio dell'Azienda USL n.7

a partire dal 28 MAG. 2003 al 11 GIU. 2003

resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi

è stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile Servizio Affari Generali
Dr.ssa Margherita Cannas

REGIONE SARDEGNA ★ SERVIZIO SANITARIO ★ U.S.L. N. 7 CARBONIA

destinatari:
Servizio affari generali
Servizio personale
Servizio Bilancio

SERVIZIO SANITARIO – REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

DIREZIONE SANITARIA

Dott. Ila Cannas prego parlarmene

Carbonia, 07/05/03

Al Direttore Generale
A.S.L. n° 7
CARBONIA

Vista l'attività in campo medico-legale svolta dal Dott. Filippo Siciliano nel periodo di febbraio-aprile c.a. che è stata di ausilio per la risoluzione di alcune problematiche medico-legali che si sono presentate durante il periodo suddetto, con la presente si vuol sottolineare l'esigenza per i Servizi Aziendali, diretti dagli scriventi, considerata la perdurante carenza di uno specialista in materia all'interno dell'Azienda si chiede di voler potenziare tale attività mediante la stipula di un nuovo contratto lavorativo a decorre dal 03/05/03 al 31/12/03, con le seguenti modalità: n.20 ore settimanali da eseguirsi presso il Servizio di Igiene Pubblica, n. 18 ore da eseguirsi presso la Direzione Sanitaria Ospedaliera.

Il Rep. del Dip. di Prevenzione
Dr. A. Biggio

Il Direttore Sanitario F.F.
Dr. S. Pili

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
AZIENDA U.S.L. N. 7 CARBONIA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.

L'anno 2003 il giorno 29 del mese di maggio, nella sede dell'Azienda U.S.L. n.7,

TRA

L'Azienda U.S.L. n. 7 con sede legale in Carbonia, Via Dalmazia, codice fiscale 02261630920, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore, dr. Emilio Simeone, nato a Iglesias il 29 agosto 1945, C.F.SMNMLS45M29E281V di seguito denominata Committente;

e il Sig. Dr. Filippo Siciliano, nato a Mazzarino (CL)C.F.SCLFPP67S10F065Y, residente in Capoterra via delle Azalee n.5, di seguito denominato Consulente.

PREMESSO

- che l'Azienda U.S.L. 7 di Carbonia intende avvalersi della consulenza di un Medico specializzato in Medicina Legale e delle Assicurazioni.
- che per far fronte alla sopraddetta esigenza di servizio, l'amministrazione Committente non può attingere a personale attualmente in forza.
- che per tali motivi l'azienda ha deciso di avvalersi dell'apporto di un collaboratore esterno, di comprovata capacità e specifica esperienza in relazione alle finalità del progetto.
- che il Collaboratore, specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni è in possesso dei requisiti professionali idonei all'assunzione del presente incarico.

- che il Collaboratore si è reso disponibile a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività indicate.
- che le parti concordano nel ritenere che la forma giuridica più idonea a disciplinare l'instaurando rapporto sia rappresentata dal contratto di collaborazione autonoma, coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale.

ART.1 conferimento dell'incarico e oggetto della prestazione richiesta al collaboratore.

Il Committente conferisce al Collaboratore, che accetta, l'incarico avente ad oggetto la seguente attività: consulenza medico legale da svolgersi presso il Servizio di Igiene Pubblica e presso la Direzione Sanitaria Ospedaliera.

ART. 2 natura del contratto e modalità di svolgimento della prestazione.

L'incarico ha la natura di collaborazione autonoma, coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222-2229 del Codice civile e 409, n. 3 del Codice di procedura civile, trattandosi di prestazioni d'opera di natura intellettuale.

Ferma restando la necessità che l'attività del Collaboratore si svolga in modo coordinato con la struttura dell'Azienda Committente, la medesima sarà svolta dal Collaboratore senza vincolo di subordinazione, ossia senza sottoposizione al potere direttivo, disciplinare, di vigilanza e di controllo dell'Azienda medesima. Il tempo della prestazione, fermi restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e l'autonomia di esecuzione della prestazione da parte del Collaboratore, sono distribuiti, di norma su cinque giorni alla settimana con un impegno pari a 38 ore, di cui

20 da eseguire presso il Servizio di Igiene Pubblica e 18 presso la Direzione Sanitaria Ospedaliera.

L'estensione temporale della prestazione durante la giornata e durante la settimana sarà stabilita in relazione alle esigenze connesse al proficuo svolgimento dell'incarico ed alla necessità di coordinarsi con gli altri collaboratori e sarà concordata con il Responsabile del Dipartimento di prevenzione.

Durante la permanenza presso le sedi dell'Azienda, il Collaboratore può prendere visione di tutta la documentazione necessaria al corretto e puntuale adempimento della prestazione. Il Collaboratore, salvo specifica autorizzazione, è tenuto a mantenere il segreto sulle notizie apprese in connessione con l'espletamento dell'incarico; non può dare informazioni o comunicazioni o notizie relative ai fatti, provvedimenti e operazioni di qualsiasi natura delle quali sia venuto a conoscenza a motivo delle attività svolte in regime di collaborazione con questa Azienda ovvero a danno o ingiusto vantaggio di terzi. In relazione alle funzioni che saranno svolte nell'ambito del rapporto di collaborazione, il Collaboratore, ai sensi e per gli effetti della L. 675/96, potrà svolgere tutte le funzioni inerenti al trattamento di dati personali e vedersi affidati i compiti che la legge impone a carico di questa figura. Il Collaboratore compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto, e senza ostacolo, anche potenziale all'adempimento diligente degli obblighi di cui alla presente convenzione, sarà libero di prestare anche a favore di terzi la propria attività, intellettuale o manuale, sia autonoma che subordinata, senza alcun onere di preventiva comunicazione e/o autorizzazione.

L'Azienda metterà a disposizione del Collaboratore l'organizzazione di mezzi necessaria per l'espletamento dell'incarico. Il Collaboratore, pur con

l'autonomia connessa alla natura del rapporto e allo specifico oggetto della prestazione richiesta, dovrà coordinarsi con gli altri collaboratori e con gli uffici dell'Azienda, al fine di permettere e garantire il regolare svolgimento delle attività, così come previste dal contratto.

ART. 3 durata del contratto.

Il presente contratto ha durata di mesi sette, a decorrere dal giorno **1 giugno al 31 XII 2003** . Allo spirare del termine finale il contratto si risolverà automaticamente senza bisogno di comunicazione. Il contratto può essere rinnovato. L'eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato con il Committente e da questo deliberato, non potendosi dare luogo a proroghe o rinnovi automatici.

ART. 4 diritti e obblighi delle parti

Fermo restando quanto stabilito all'articolo successivo in relazione ai compensi, e quanto stabilito agli articoli precedenti in ordine alle modalità di svolgimento della prestazione, al Collaboratore sono riconosciuti tutti i diritti previsti dalla vigente legislazione in materia di collaborazioni coordinate e continuative.

Ferma restando l'applicazione dell'articolo 51, comma 1 , della legge 23 dicembre 1999, n 488, in materia di tutela contro il rischio di malattia, ove sopravvengano eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione delle prestazioni da parte del Collaboratore, si conviene che il rapporto di collaborazione resterà sospeso per i seguenti periodi:

a) nel caso di infortunio, fino a completa guarigione clinica, con obbligo del committente di erogare al Collaboratore un'integrazione degli emolumenti corrisposti dall'INAIL- a condizione che questi spettino – fino al 100 % del compenso pattuito;

b) nel caso di malattia, per un periodo massimo di sessanta giorni nell'anno solare, con obbligo del committente di erogare al Collaboratore un'integrazione degli emolumenti corrisposti all'INPS – a condizione che questi spettino fino al 100 % del compenso pattuito

Il Collaboratore dovrà comunicare preventivamente e comunque entro 24 ore, all'Azienda, l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere l'adozione di misure alternative. In caso di sospensione dell'esecuzione della prestazione per un periodo superiore ai trenta giorni, il contratto di collaborazione si intende prorogato per lo stesso periodo.

Fermo restando il compenso pattuito e l'unitarietà del rapporto instaurato, l'Azienda riconosce al Collaboratore il diritto ad un periodo di riposo pari a giorni otto, da fruire anche frazionatamente, in epoca da stabilirsi a cura del Committente.

ART 5 compenso

Il Committente si impegna a riconoscere al Collaboratore l'importo onnicomprensivo, per l'intera prestazione, di euro 33863,90 (diconsi euro trentatremilaottocentosessantatre,90) da corrispondersi in ratei mensili posticipati.

Sul compenso pattuito, il Committente effettuerà le ritenute fiscale contributive, per la quota a carico del Collaboratore, nella misura di legge impegnandosi a versare agli enti competenti quelle a proprio carico.

Il Collaboratore si impegna ad inoltrare , alla competente sede INPS, apposita domanda di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2 c. 26 della L 8 agosto 1995, n. 335 ed a comunicare all'Azienda qualunque variazione della sua posizione.

Sarà cura dell'Azienda operare la trattenuta nella misura di legge e versare il contributo di cui alla L.335/95 rilasciando nei termini e nei modi previsti dalla legge, le relative certificazioni.

In presenza dei prescritti requisiti oggettivi e soggettivi, l'Azienda Committente provvederà all'iscrizione del Collaboratore all'INAIL, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs 23 febbraio 2000,n 38. Il premio annuo dovuto è a carico del Collaboratore per la misura di 1/3; per i restanti 2/3 è a carico dell'Azienda. In caso di risoluzione anticipata del contratto la Committente calcolerà il premio alla scadenza dovuta, trattenendo la quota a carico del Collaboratore.

Il committente dovrà provvedere ad estendere le garanzie previste nella polizza assicurativa r.c.t. dell'Azienda in favore del Collaboratore a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 rimborsi spese.

Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dalla Direzione dell'Azienda , saranno rimborsate integralmente dietro presentazione di idonea documentazione.

ART 7 recesso e risoluzione del contratto.

Ferma restando la disciplina in materia di risoluzione per inadempimento, entrambe le parti si riconoscono il diritto di recedere dal presente rapporto, a mezzo di comunicazione scritta, inviata con lettera raccomandata A.R. con il solo onere di preavviso di 30 giorni.

Tutti gli obblighi assunti nel presente contratto sono da considerarsi essenziali e l'inadempimento anche di uno solo di essi può determinare la risoluzione automatica, a semplice richiesta della parte che via abbia interesse.

La parte che intenda avvalersi della facoltà accordata dal presente articolo, dovrà darne comunicazione alla controparte, con richiesta di rimuovere le cause entro trenta giorni dalla comunicazione. Qualora le cause non vengano rimosse nei trenta giorni successivi alla comunicazione, il contratto di intenderà risolto.

ART. 8 spese di convenzione

Le parti si danno atto che il presente contratto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (tariffa parte II[a]) il medesimo non è soggetto a imposta di bollo (Ministero delle Finanze, risoluzione n 36/2002)

ART. 9 rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le vigenti disposizioni di legge, sostanziali, processuali e fiscali, disciplinanti il contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Il presente atto, in duplice originale, da tenere agli atti dell'Azienda e del Collaboratore, previa lettura ed approvazione viene sottoscritto come segue:

Le parti si danno reciprocamente atto di avere trattato su ogni singola clausola del presente contratto, il quale è stato predisposto di comune accordo.

Il Collaboratore
dr. Filippo Siciliano

Azienda U.S.L 7
Il Direttore Generale
dr. Emilio Simeone